

COMUNE DI COAZZOLO

(PROVINCIA DI ASTI)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 55

OGGETTO: Fabbisogno del personale 2024-2026

L'anno duemilaventitre (2023) addì Sette del mese di Novembre alle ore 15,30 nella Sala delle adunanze consiliari, previo esaurimento delle formalità prescritte dal vigente ordinamento degli Enti Locali, vennero per oggi convocati i componenti questa Giunta Comunale.

Sono presenti i signori:

COGNOME E NOME	CARICA	Pres.	Ass.
Biancotto Ivo Bartolomeo	Sindaco		X
Giachino Silvano	Vice Sindaco	X	
Stella Silvano	Assessore	X	
	TOTALE	2	1

Con l'assistenza del Segretario Comunale Dr. Vincenzo CARAFA.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GIACHINO Silvano (in mancanza del Sindaco BIANCOTTO Ivo Bartolomeo causa impedimento di salute), nella sua qualità di Vicesindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 39 della L. 27/12/1997, n. 449 prescrive l'obbligo di adozione della programmazione annuale e triennale del fabbisogno di personale, ispirandosi al principio della riduzione delle spese di personale, prevedendo che le nuove assunzioni debbano soprattutto soddisfare i bisogni di introduzione di nuove professionalità;
- l'art. 91 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 stabilisce che gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, finalizzandola alla riduzione programmata delle spese del personale;
- l'art. 33 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165 prevede, quale passaggio preliminare ed inderogabile per effettuare nuove assunzioni a qualsiasi titolo, una verifica annuale che attesti l'inesistenza di situazioni di soprannumero o eccedenze di personale;

PRESO ATTO che il legislatore, con l'emanazione del D.Lgs. 25/05/2017, n. 75, è intervenuto modificando, fra gli altri, l'art. 6 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165. al quale si rinvia;

CONSIDERATO che, come prevede l'art. 22 del D.Lgs. 25/05/2017, n. 75:

- le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale previste dall'art. 6-ter del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, dovevano essere definite con decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del D.Lgs. 75/2017;
- in sede di prima applicazione, il divieto di cui all'art. 6, c. 6, del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, come modificato dal richiamato decreto, si applica a decorrere dal 30/03/2018 e comunque solo decorso il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione delle linee di indirizzo;

VISTO il Decreto del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione dell'08/05/2018, pubblicato sulla G.U. del 27/07/2018, n. 173, col quale sono state definite, ai sensi dell'art. 6-ter, c. 1, del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, come inserito dall'art. 4, c. 3, del D.Lgs. 25/05/2017, n. 75, le linee di indirizzo volte ad orientare le Pubbliche Amministrazioni nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale;

RILEVATO che le predette linee di indirizzo forniscono agli enti pubblici e agli enti locali, che nello specifico le devono applicare adeguandole ai propri ordinamenti, i seguenti elementi per la redazione dei piani:

- coerenza con gli strumenti di programmazione;
- complementarietà con le linee di indirizzo sullo svolgimento delle procedure concorsuali e sulla valutazione dei titoli di cui alla Direttiva n. 3/2018 del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione;
- ambito triennale di riferimento ed approvazione con cadenza annuale;
- procedura e competenza per l'approvazione;
- superamento del concetto tradizionale di "dotazione organica";
- rispetto dei vincoli finanziari;
- revisione degli assetti organizzativi e impiego ottimale delle risorse;
- contenuto del piano triennale dei fabbisogni di personale, modalità di reclutamento e profili professionali;

CONSIDERATO che il vigente quadro normativo richiede, al fine di poter procedere alle assunzioni, alla verifica del rispetto dei seguenti vincoli:

- art. 1, c. 557, della L. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007): prevede che gli enti locali soggetti al patto di Stabilità interno assicurino la riduzione della spesa di personale, calcolata secondo le indicazioni del c. 557-bis e, in caso di mancato rispetto di tale vincolo, come previsto dal successivo c. 557-ter, si applica il divieto agli enti di procedere ad assunzioni a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale;
- art. 1 c. 557-quater della L. 296/2006: dispone che gli enti sottoposti al patto di Stabilità interno, a decorrere dall'anno 2014 assicurino, nell'ambito della programmazione triennale del

fabbisogno del personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della disposizione e non più al valore relativo all'anno precedente;

- la Deliberazione della Sezione Autonomie Corte Conti n. 25/2014: ha chiarito che, a decorrere dall'anno 2014, il nuovo parametro cui è ancorato il contenimento della spesa di personale è la spesa media del triennio 2011/2013, che assume pertanto un valore di riferimento statico;
- art. 16 del D.L. 24/6/2016 n. 113: ha mutato il quadro normativo di riferimento precedente, abrogando in via diretta la lettera a) dell'art. 1, c. 557 della L. 296/2006;
- art. 1, c. 562, L. n. 296/2006: per i Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti il parametro relativo al contenimento della spesa di personale è la spesa dell'anno 2008;
- rispetto del pareggio di bilancio dell'anno precedente (L. 28/12/2015, n. 208) e dell'anno in corso;
- comunicazione alla Ragioneria Generale dello Stato dell'avvenuto rispetto del pareggio entro il 31 marzo (L. 232/2016);
- rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle Amministrazioni Pubbliche di cui all'art. 13 della L. 196/2009 (secondo le modalità di cui al DM 12/05/2016), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato;

TENUTO CONTO delle seguenti vigenti norme che disciplinano il turn over:

- art. 3, c. 5, del D.L. n. 90/2014, convertito con L. 114/2014, e s.m.i., norma che ha previsto per gli enti locali la possibilità di turn-over 100% delle cessazioni dell'anno passato, oltreché dei resti dei 5 precedenti, operabile anche ad anno in corso;
- interpretazioni contenute nelle Deliberazioni Corti Conti Sezione Autonomie nn. 26/2015 e 28/2015, che hanno dettato le modalità attuative della sopraindicata norma in materia di calcolo dei resti assunzionali, stabilendo in particolare che il periodo precedente è da intendersi in senso dinamico;

VISTO che, effettuata la necessaria ricognizione di cui l'art. 33, cc. 1, 2 e 3 del D.Lgs. 30/03/2001, non risultano esserci eccedenze di personale che rendano necessaria l'attivazione di procedure di mobilità o di collocamento in disponibilità di personale;

EVIDENZIATO che:

- le richiamate linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale hanno definito il concetto di superamento del concetto tradizionale di "dotazione organica", per effetto del quale il piano triennale dei fabbisogni deve essere orientato, da un punto di vista strategico, all'individuazione del personale in relazione alle funzioni istituzionali ed agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini;
- per dare maggiore flessibilità a tale strumento, pur strettamente correlato con l'organizzazione degli uffici, la "dotazione organica" non deve essere più espressa in termini numerici (numero di posti), ma in un valore finanziario di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno dalla legge o da altra fonte (per gli enti locali, l'indicatore di spesa potenziale massima resta pertanto quello previsto come tetto massimo alla spesa di personale, ovvero il limite imposto dall'art. 1, cc. 557 – spesa media triennio 2011/2013 – e, come nel caso del Comune di Coazzolo, 562 – spesa anno 2008 - della L. n. 296/2006);
- nell'ambito di tale tetto finanziario massimo potenziale, gli enti potranno procedere a rimodulare annualmente, sia quantitativamente che qualitativamente, la propria consistenza di personale in base ai fabbisogni programmati;
- sarà possibile, quindi, coprire in tale ambito i posti vacanti nel rispetto delle disposizioni in materia di assunzioni e nei limiti delle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente;
- nel Piano Triennale dei Fabbisogni di personale dovranno essere altresì indicate le risorse finanziarie necessarie per la relativa attuazione, nel limite della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, comprese le norme speciali (mobilità, stabilizzazioni ex art. 20, c. 3, del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, ecc.);

- la somma di questi due valori non può essere superiore alla spesa potenziale massima consentita dalla legge (come sopra specificata);
- la declinazione delle qualifiche, categorie o aree, distinte per fasce o posizioni economiche, si sposta nell'atto di programmazione del fabbisogno, che è determinato sempre annualmente, con orizzonte triennale, nel rispetto dei vincoli finanziari;

CONSIDERATO che la nuova normativa in materia di sblocco assunzionale, dettata dall'art. 33 del D.L. 34/2019, convertito con L. 58/2019 e modificato dalla L. 160/2019 (Legge Finanziaria 2020), art. 1, c. 853, prevede l'emissione di un Decreto Ministeriale delegato che determini la data a partire dalla quale i Comuni possono procedere a nuove assunzioni a tempo indeterminato nel rispetto di specifiche soglie di rapporto spesa di personale dell'ultimo rendiconto approvato/media delle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti approvati al netto FCDE stanziato a bilancio dell'ultimo esercizio di riferimento; detto D.M. è stato emesso il 17/03/2020 e fissa la decorrenza del 1° aprile 2020 per il nuovo regime assunzionale per i Comuni con rapporto inferiore alle soglie indicate per le varie fasce delineate in rapporto alla popolazione residente, che per Coazzolo, per il 2023, è pari al 33,00%;

VISTO il prospetto *Allegato A*, da cui si desume che a questo riguardo Coazzolo ha un tasso di rapporto effettivo di cui al D.M. 17/03/2020 pari al 15,97% e pertanto può programmare nuove assunzioni fino ad un massimo di € 9.483,74;

DATO ATTO che tale prospetto sarà rivisto nel caso venissero effettuate nuove assunzioni, qualora fosse già approvato il rendiconto 2023;

RILEVATO inoltre, sotto il profilo del rispetto del tetto di cui ai cc. 562 e seguenti dell'art. 1 della L. 296/2006, ovvero la spesa di personale dell'anno 2008, che serve per definire il limite complessivo di spesa di personale diversa dalle nuove assunzioni a tempo indeterminato, il limite ammonta ad € 58.414,23, mentre la spesa di personale a tale titolo prevista in bilancio nel triennio si evince dalla sottostante tabella, e pertanto ampiamente al di sotto del limite previsto:

	2024	2025	2026
Totale spese personale (compresa Irap)	82.233,16	82.233,16	82.233,16
Componenti escluse (rimborso da Unione)	38.000,00	38.000,00	38.000,00
Totale	44.233,16	44.233,16	44.233,16

RITENUTO opportuno approvare, pertanto, il Piano triennale dei Fabbisogni di Personale per gli anni 2024/2026, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 6, cc. 2 e 3, del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, come da *Allegati B e C* alla presente delibera, comprensivi dell'indicazione delle risorse finanziarie necessarie per la relativa attuazione, nel rispetto del limite della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle predette facoltà assunzionali, comprese le norme speciali (mobilità, stabilizzazioni ex art. 20, c. 3, del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, ecc.), la cui somma non può essere superiore alla spesa potenziale massima consentita dalla legge;

VALUTATO che la presente programmazione dei fabbisogni:

- trova il suo naturale sbocco in quanto riportato negli allegati alla presente;
- nell'individuazione delle predette figure e competenze professionali è idonea al raggiungimento degli obiettivi di mandato dell'Amministrazione comunale;
- è rispettosa dei principi di merito, trasparenza ed imparzialità, per i quali sono richieste adeguate competenze e attitudini, oltreché le conoscenze;

VERIFICATO che la presente proposta di piano occupazionale risulta rispettosa delle norme in tema di contenimento della spesa, per quanto sopra esposto;

CONSIDERATO inoltre che questo Ente non incorre nel divieto di assunzione di personale in quanto:

- ha effettuato la ricognizione delle eccedenze di personale per l'anno 2024;
- non ha dichiarato il dissesto e non presenta condizioni di squilibrio, come attestato dall'ultimo conto consuntivo approvato, relativo all'esercizio finanziario 2022;
- con l'apposizione del parere contabile sul presente provvedimento si attestano:
 - il rispetto delle norme sul contenimento della spesa di personale ex art. 1, cc. 557-557bis-557 ter-557 della Legge 27/12/2006, n. 296;
 - il rispetto nel 2018 dell'obbligo sancito dall'art. 1, c. 557-quater della Legge 27/12/2006, n. 296;
 - il rispetto nel 2019 dell'obbligo sancito dall'art. 1, c. 557-quater della Legge 27/12/2006, n. 296;
 - il rispetto del pareggio di bilancio per l'anno 2018 in materia di pareggio di bilancio ex art. 1, c. 1-quinquies D.L. 113/2016, nonché il rispetto degli obblighi di certificazione dei crediti (ex art. 27, c. 2, lett. c) del D.L. 66/2014);
 - il rispetto del pareggio di bilancio anche durante l'anno 2019, sulla base delle informazioni che allo stato sono in possesso dell'ente;
 - il rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 13 della L. 196/2009 (secondo le modalità di cui al DM 12.05.2016), compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato;
 - l'invio dei dati della certificazione del saldo finanziario ex art. 1, c. 470 della L. 232/2016;
 - il rispetto degli obblighi di certificazione dei crediti (ex art. 27, c. 2, lett. c) del D.L. 66/2014);
 - mancato conseguimento del saldo inferiore al 3% delle entrate finali (art. 1, c. 476, L. n. 232/2016 – Legge di bilancio 2017);
 - le comunicazioni dovute dagli Enti beneficiari di spazi finanziari concessi in attuazione delle intese e dei patti di solidarietà ai sensi dell'art. 1, c. 508, L. n. 232/2016;

VALUTATO che il presente Piano dei Fabbisogni di Personale sia coerente con l'attività di programmazione generale dell'Ente e si sviluppi, nel rispetto dei vincoli finanziari come sotto dimostrato, in armonia con gli obiettivi definiti nel ciclo della performance, ovvero con gli obiettivi che l'Ente intende raggiungere nel periodo di riferimento (obiettivi generali ed obiettivi specifici, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. 27/10/2009, n. 150), così dettagliato nei seguenti atti programmatici:

- Deliberazione di Giunta n. 53 del 07/11/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato l'aggiornamento del Documento Unico di Programmazione per il triennio 2024/2026, del quale il presente atto forma parte integrante;
- Deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 07/11/2023, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano dei Fabbisogni di Personale del triennio 2024/2026;

RICHIAMATO l'art. 12 del C.C.N.L. 2019-2021, sottoscritto in data 16/11/2022;

STABILITO, in conseguenza di quanto sopra esposto, di rimodulare per il corrente anno la consistenza di personale dell'ente, così come dettagliato nell'*Allegato D*, contenente la declinazione delle qualifiche, categorie o aree, distinte per fasce o posizioni economiche;

VISTO infine l'art. 19, c. 8, della L. n. 448/2001, che prevede che siano gli organi di revisione contabile degli Enti locali ad accertare che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del predetto principio di riduzione di spesa di cui all'art. 39 della L. n. 449 del 27/12/1997 e successive modificazioni;

ATTESO che il Revisore dei Conti ha accertato la conformità del presente atto al rispetto del principio di contenimento della spesa imposto dalla normativa vigente;

VISTI i relativi pareri di regolarità tecnica e contabile: favorevoli, resi ai sensi dell'art. 49, c. 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Con voti unanimi e favorevoli legalmente espressi;

DELIBERA

1. Di APPROVARE, il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale per gli anni 2024/2026, come da premessa indicato e comprensivo degli *Allegati A-B-C-D*, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento.
2. Di DARE ATTO che l'organizzazione generale degli uffici è conforme al presente Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (art. 6, c. 1, del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165) e che la consistenza di personale a seguito della realizzazione del presente piano occupazionale è quella indicata nell'*Allegato D* alla presente delibera.
3. Di DARE ATTO che la spesa relativa al presente piano trova capienza nei capitoli destinati alla spesa di personale sul redigendo bilancio d'esercizio 2024/2026.
4. Di DARE ATTO altresì che, ai fini della certificazione del rispetto di quanto stabilito dall'art. 1, c. 557 della L. 296/2006, è stata rideterminata la spesa di personale storica 2011-2013, in quanto presentava delle discordanze rispetto al metodo di contabilizzazione attualmente in uso.
5. Di ACCERTARE che il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale e il relativo piano occupazionale sono coerenti con le vigenti disposizioni inerenti il contenimento delle spese di personale, come da allegati.
6. Di DARE ATTO che l'eventuale copertura mediante concorso pubblico dei posti indicati nel presente piano avverrà nel rispetto delle indicazioni contenute nelle linee guida di indirizzo amministrativo sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello nazionale e internazionale in materia di reclutamento del personale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia, approvate con la Direttiva n. 3 del 24/04/2018 emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, recepite nel regolamento comunale disciplinante le norme di accesso ai pubblici impieghi.
7. Di SPECIFICARE che sul presente provvedimento il Revisore dei Conti ha attestato il rispetto del principio della riduzione della spesa secondo quanto previsto dall'art. 39 della L. n. 449/1997 e dall'art. 19, c. 8 della L. 28/12/2001, n. 448.
8. Di STABILIRE che il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale sarà oggetto di pubblicazione in "Amministrazione Trasparente" nell'ambito delle informazioni di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 33/2013 "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato", unitamente al Conto annuale del personale.
9. Di TRASMETTERE il presente atto alle OO.SS. territoriali e di inserirlo nella Nota di Aggiornamento al D.U.P.S. 2024/2026, in corso di predisposizione.

IL PRESIDENTE
GIACHINO SILVANO
(per conto di Biancotto Ivo Bartolomeo)

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. CARAFA Vincenzo

Parere tecnico

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del D.Lgs.267/2000, così come modificato dal D.L. 174/2012 convertito con L.183/12, nonché dal vigente Regolamento per i controlli interni dell'Ente, la regolarità tecnica ed amministrativa del presente atto.
Coazzolo, lì 07.11.2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
GIACHINO SILVANO
(per conto di Biancotto Ivo Bartolomeo)

Parere di regolarità contabile

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio finanziario, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del D.Lgs.267/2000, così come modificato dal D.L. 174/2012 convertito con L. 183/12, nonché del vigente Regolamento per i controlli interni dell'Ente, la regolarità contabile ed attesta che il presente provvedimento non determina alterazioni negli equilibri finanziari dell'Ente.
Coazzolo, lì 07.11.2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. CARAFA Vincenzo

Visto di attestazione di copertura finanziaria

Il sottoscritto, in qualità di responsabile del servizio finanziario, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art.147 bis del D.Lgs. 267/2000, così come modificato dal D.L. 174/2012 convertito con L.183/12, nonché del vigente Regolamento per i controlli interni dell'Ente, la copertura finanziaria del presente provvedimento. Si certifica altresì di aver accertato, ai sensi dell'art.9 c.1 lett.a) n.2, del D.Lgs n.78/2009, convertito con modificazioni in L.102/2009, che il programma dei pagamenti conseguenti l'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.
Coazzolo, lì 07.11.2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DOTT. CARAFA Vincenzo

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 13.12.2023
Coazzolo, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.CARAFA Vincenzo

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4, D.Lgs. 267/2000
Coazzolo, lì 07.11.2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.CARAFA Vincenzo